



**COMUNE DI PADOVA**  
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via N. Tommaseo, 60  
35131 – Padova  
Cod. Fisc. 00644060287

**LETTERA D'ORDINE N. 935/2024**

(artt. 35 e 40 Regolamento Comunale dei Contratti)

**CODICE OPERA:**

**LLPP EDP 2024/019 ONC**

**CUP: H92H24000390004**

**CIG: B2075A578E**

Il sottoscritto Dott. Danilo Guarti, Dirigente Capo Settore Lavori Pubblici del Comune di Padova, vista l'offerta presentata con procedura MEPA in data 11/06/2024, ai fini dell'acquisizione del CIG ordina, così come da "Verbale di lavori di somma urgenza (art. 140 del D. Lgs. 36/2023) con sopralluogo effettuato in data 02/05/2024, ordina alla ditta:

**Edilmilesi Srl**, con sede a Albignasego (PD) in Via Galileo Galilei n. 129/A - Cod. fiscale 04050520289 / P. IVA 04050520289,  
di eseguire l'intervento denominato:

"Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della copertura della sede del Settore Servizi Scolastici in via Raggio di sole" per l'importo di € 87.815,00 (oneri per sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10% pari a complessivi € 96.596,50;

finanziato sul Capitolo n. 22002320 "Recupero ed efficientamento energetico sedi uffici comunali" del Bilancio di Previsione 2024 (imp. n. 2024.5049-1) impegnati con determinazione n. 2024/57/0273 del 03/07/2024, esecutiva il 03/07/2024, alle condizioni di cui al Foglio Condizioni Esecutive retrostampato, della determina di affidamento e del Regolamento comunale dei contratti che la ditta accetta, senza riserva alcuna, atteso che la stessa ha già preso visione del luogo dell'intervento nonché degli eventuali elaborati di progetto e ha sentito la direzione lavori.

La durata dei lavori è fissata in 80 gg giorni naturali, consecutivi decorrenti dalla data di inizio lavori sottoscritta. Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse di quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 D.Lgs. 23/2023 il risarcimento all'Appaltatore sarà quantificato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

Gli elaborati richiamati nella richiesta di preventivo risultano parte integrante del presente contratto (art. 18 D.Lgs 36/2023).

I pagamenti in acconto saranno effettuati al raggiungimento della percentuale del 30% dell'importo contrattuale

L'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti, come previsto all'allegato I.4 (art. 18 comma 10 D.Lgs 36/2023) ammonta a € 40,00, versati con modello F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) in data 09/07/2024.

---

**AVVERTENZE:** il codice di fatturazione elettronica, per il SETTORE LAVORI PUBBLICI del Comune di Padova è **1KL36J** con e-mail legata al Servizio di fatturazione:  
**ediliziapubblica@pec.comune.padova.it**

*CITARE IN OGNI DOCUMENTO FISCALE NUMERO DELLA LETTERA D'ORDINE, CIG / CUP.*

Il Dirigente Capo Settore Lavori Pubblici  
Dott. Danilo Guarti  
*firmato digitalmente*

## FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE

**Art. 1)** – La ditta si impegna a eseguire a regola d'arte i lavori di cui al presente atto alle condizioni di seguito riportate e a quelle degli elaborati progettuali (foglio condizioni prestazionali) – che formano parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati

**Art. 2)** – I prezzi unitari sono comprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi e di lavoro che, pertanto, saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria. L'I.V.A., invece, sarà a carico dell'Amministrazione.

**Art. 4)** – La Ditta si impegna a osservare tutte le disposizioni in materia di assunzione di personale e di regolamentazioni contrattuali, nonché quelle relative alla sicurezza. Deve provvedere a tutte le assicurazioni prescritte dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi, specie per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le responsabilità civili verso terzi in caso di sinistro.

**Art. 5)** – I lavori dovranno essere conclusi entro i termini stabiliti nella lettera d'ordine ovvero negli allegati disciplinare tecnico / prestazionale. La **penale** viene fissata nella percentuale dell'1 per mille dell'ammontare netto del contratto per ogni giorno di ritardo e verrà trattenuta in sede di liquidazione della fattura.

**Art. 6)** – A lavori contabilizzati la Ditta presenterà, per il pagamento, regolare fattura per la quale la Direzione Lavori attesterà che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo i patti contrattuali. Il pagamento è disposto con apposito mandato di pagamento emesso dal Comune di Padova, previo accertamento della regolarità contabile della fattura, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura. I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale, mediante bonifico bancario. Le spese bancarie per l'accredito dell'importo su appoggio bancario sono a carico dell'Impresa. Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Impresa affidataria ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche, **IBAN: IT610089821210003600001651 presso Banca Adria Colli Euganei**. Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Sig. Milesi Roberto nato a Conselve (PD) il 14/09/1977 Cod.Fisc. MLSRRT77P14C964E

A pena di nullità assoluta del presente contratto, l'Impresa affidataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10. Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. Ai fini della normativa richiamata, si precisa che il **CUP** (codice unico di progetto) è il seguente H92H24000390004, il **CIG** (cod. identificativo gara) è il seguente: B2075A578E.

*In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'impresa esecutrice della prestazione acconsente comunque che i pagamenti che verranno effettuati nel corso del rapporto in essere durante l'esecuzione dei lavori/fornitura e a conclusione degli stessi vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.*

**Art. 7)** - La Ditta dovrà provvedere a propria cura e spese all'allontanamento dei materiali provenienti dai lavori affidati, mediante trasporto in discariche autorizzate o ad altra forma di smaltimento prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dalla L.R. 21 gennaio 2000, n. 3. In caso di trasporto dei suddetti materiali in conto proprio, la ditta è tenuta a munirsi della necessaria autorizzazione.

**Art. 8)** – Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra la ditta e l'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs. 36/2023, è esclusa la competenza arbitrale. Le controversie saranno pertanto rimesse alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'eventuale contenzioso non esime la ditta dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà quindi ritenuta illegittima.

**Art. 9)** – Qualora si verificino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

**Art. 10)** - Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione. Il termine di cui all'art. 12 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018 è fissato in giorni 60.

**Art. 11) - Protocollo di legalità** ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019.

*L'appaltatore ha l'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.*

### ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE "SENSIBILI"

- - trasporto di materiali a discarica;
- - trasporto e smaltimento rifiuti;
- - fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- - fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- - fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- - noli a freddo di macchinari;
- - fornitura di ferro lavorato;
- - fornitura con posa in opera e noli a caldo;
- - servizio di autotrasporto;
- - guardiania di cantiere;
- - fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale;
- - fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

*Qualora le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.*

*L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.*

*L'appaltatore ha l'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.*

**DATI CONTENUTI NEL "RAPPORTO DI CANTIERE"**

1. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

**Art. 12) –** La ditta deve rispettare quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs 165/01 comma16-ter:

*" i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

**Art. 13) - Il responsabile del procedimento è arch. Luca Mosole.**

**Art. 14) -** La cauzione definitiva non viene richiesta in quanto l'affidatario ha offerto un miglioramento delle condizioni di esecuzione comprimendo i tempi di esecuzione.